

n. 3/2018 R.C.P.



IL TRIBUNALE DI FERMO

COMPOSTO DAI MAGISTRATI :

Dott. Ugo Vitali Rosati

Presidente

Dott.ssa Sara Marzialetti

Giudice

Dott.ssa Chiara D'Alfonso

Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato in data il da METAL - PRESS S.R.L. (C.F. – P.IVA: 00432910446), con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), alla Via Venezia Giulia, n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese di Ascoli Piceno, numero REA AP - 90284, in persona del Liquidatore unico Riccardo Cianci (C.F.: CNCR51A24H769J) nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 24.01.1951 ed ivi residente alla Via Luigi Dari n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Diletta Ricci;

--visto il decreto del 9 aprile 2018 con il quale è stato concesso termine fino al 25 maggio 2018 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F.;

--vista l'istanza, avanzata in data 14 maggio 2018 di proroga del termine concesso per ulteriori giorni 60 ;

---visto l'art. 161 co VI L.F., come novellato dall'art. 33 DL 83/12 convertito con legge 134/12;

---ritenuto che ricorrano giustificati motivi per la concessione della proroga richiesta per le ragioni esposte e lo stato di predisposizione del piano;

CONCEDE

La proroga di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla scadenza del primo termine concesso per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F., termine che in conseguenza della proroga verrà a scadere in data 24 luglio 2018.

- dispone che la ricorrente depositi entro le date

del 20 giugno 2018;

del 10 luglio 2018;

depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno



successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati:

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

- dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

- manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 22 maggio 2018

Il Giudice Est.

Il Presidente

TRIBUNALE di FERMO

È copia autentica di un originale digitale
depositato in data **23 MAG. 2018** estratto
dai servizi informatici di cancelleria.

Fermo, il **23 MAG. 2018**

IL CANCELLIERE
Patricia Labanti

